

Codice A1813B

D.D. 7 ottobre 2020, n. 2607

Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Torrente Gendola con condotta acquedotto nel Comune di SUSA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5699 - Autorizzazione Idraulica N. 5470/2020 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..



ATTO DD 2607/A1813B/2020

DEL 07/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Torrente Gendola con condotta acquedotto nel Comune di SUSA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5699 – Autorizzazione Idraulica N. 5470/2020 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

L'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 26 Maggio 2017 al n. 30748/A1813A per un attraversamento in subalveo del Torrente Gendola (in prossimità di via Montello), in Comune di SUSA (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la posa di una condotta idrica in PPHD avente DN 250 alloggiata in un tubo di protezione in acciaio DN 500, in attraversamento in subalveo del Torrente Gendola (in prossimità di via Montello) nel Comune di SUSA (TO).

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 32005/A1813A 6 Luglio 2017 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di SUSA (TO) è avvenuta dal 7 Luglio 2017 al 6 Agosto 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni *oppure* sono pervenute le seguenti osservazioni: .

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5470/2020, redatto dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 17 Settembre 2020, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 17 Luglio 2017.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge in quanto sono stati necessari approfondimenti in sede di istruttoria tecnica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento del corso d'acqua in argomento sia nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena ordinari ed eccezionali;
- c. le eventuali movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, possibilmente in periodo di magra del corso d'acqua, sempre in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;
- d. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
- e. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- h. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- i. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- j. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- l. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- m. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del

concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

- n. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale e/o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
- o. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento in subalveo del Torrente Gendola con condotta acquedotto in prossimità di Via Montello nel Comune di SUSA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2017, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;
7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni